

Sentenza Commissariale 20 marzo 1935

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, ha emesso la seguente sentenza. tra l'Università agraria :di Calcata e Ferrauti Giovanni fu Innocenzo, e consorti.

Il R. Commissario osserva che con decisione del 14-18 giugno 1932 si dichiarò, a favore della popolazione di Calcata, l'esistenza del diritto di semina con corrisposta della quinta parte del prodotto e del diritto di legnare, limitatamente alla legna secca e dolce nelle sole zone cespugliose ed incolte, sui terreni appartenenti, in agro di Calcata ai fratelli Giovanni ed Armenio Ferrauti .fu Innocenzo (eccettuati ristretti Vigna Grande o Villa, Colle Morgi o Giulio e Morgi e Monte Orso) nonché su quelli appartenenti a Ferrauti Alfredo, Candido, Gentilina in Ferrauti, Diambra in Ferrauti e Linda, e si ordinò una perizia per identificare tali terreni nei loro confini, nella loro natura ed estensione e nello stato delle loro colture, con particolare menzione delle zone cespugliose . ed incolte, al fine di avere tutti gli elementi necessari per la liquidazione.

La perizia fu depositata e l'Università agraria di Calcata riprodusse il giudizio, nel corso del quale si costituirono tutti i proprietari su menzionati, ad eccezione di Ferranti Armenio fu Innocenzo.

Osserva che il terreno seminativo pascolivo, denominato Santo Pietro, appartenente ai cinque fratelli Ferranti fu Pietropaolo e tra essi diviso in quote di circa due ettari ciascuna, non contiene alcuna zona cespugliosa ed incolta e perciò secondo le statuizioni. della precedente sentenza deve ritenersi soggetto al solo diritto di semina di piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie, la liquidazione va effettuata mediante imposizione di un annuo canone di natura enfiteutica a favore della Università agraria, in misura corrispondente al valore del diritto, da stabilirsi con perizia, ai sensi della prima parte dell'art.7 della legge 18 giugno 1927, numero 1766.

Deve invece procedersi a liquidazione in natura, ai sensi dell'art.. 5 della Legge 16 giugno 1927, n.1766 per ciò che riguarda il terreno di Vallebotte, con proprietà di Giovanni Ferrauti per tre quarti e di Armenio Ferrauti per un quarto gravato anch'esso del solo diritto di semina, perché sprovvisto di zone cespugliose ed incolte, tale terreno intatti ha una notevole estensione, ettari 12.66 e non è dotato di sostanziali e permanenti migliorie.

A liquidazione mediante compenso in natura deve pure procedersi per gli altri stessi terreni, quasi tutti seminativi e pascolivi e non forniti di migliorie sostanziali e permanenti, posseduti dal solo Giovanni Ferrauti in località Colle e nei quarti di Morgi Pizzapiede e Vallenocchia. Questi terreni giusta la precedente sentenza sono gravati del diritto di semina, meno alcune piccole zone cespugliose ed incolte identificate dal perito in mezzo ai quarti che debbono ritenersi soggette al solo legnatico. La difesa dell'Università agraria afferma che l'estensione delle zone cespugliose ed incolte è ben più rilevante di quelle indicate dal perito, ma trattasi di semplice affermazione non suffragata da alcun elemento e che perciò non vale ad inficiare i dati risultanti dalla perizia. Irrilevante è del pari la generica riserva fatta dalla difesa dell'Università agraria circa la delimitazione del ristretto di Giulio a Morgi su cui la precedente sentenza esclude l'esistenza di tali usi civici.

Infatti l'estensione del ristretto accertata dal perito corrisponde a quella di due rubbia ad esso attribuita nei documenti antichi, e dai verbali allegati alla perizia risulta che la sua identificazione fu fatta in base a indicazioni dello stesso presidente dell'Università agraria, sig. Francesco Orsini, seppure con la scorta di alcune carte di Casa Massimo fornite al perito dal sig. Giovanni Ferrauti.

Osserva, che per ciò che riguarda la determinazione del compenso, che i diritti da liquidare, semina, con corrisposta della quinta parte del prodotto, e legnatico, limitato alla legna secca e dolce nelle zone cespugliose ed incolte sono senza dubbio diritti essenziali a norma dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, dappoiché riguardano l'uso personale necessario al mantenimento dei cittadini e nulla contengono che abbia carattere e scopo di attività industriale.

Il diritto di semina è importante, per la sua funzione sociale intesa al diretto sostentamento della popolazione e per il suo valore economico, dato che la corrisposta del quinto è inferiore a quella abitualmente praticata in Calcata e nei territori limitrofi per i territori non soggetti ad uso civico.

In vista di ciò è tenuto anche conto dei bisogni della popolazione, si ritiene che il corrispettivo per la liquidazione da assegnarsi all'Università agraria debba essere commisurato al terzo del valore dei fondi.

La servitù di legnatico ha invece valore intrinseco minore e pertanto si ritiene equa, per la piccola superficie di terreno che ne è gravata, la commisurazione del corrispettivo al minimo stabilito dalla legge, e cioè ad un ottavo del valore del terreno soggetto all'uso.

Chiede l'Università agraria anche l'applicazione del capoverso dell'art. 7 della legge vigente, che mantiene ferme per le province ex Pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510.

Per tali disposizioni quando si riconosca indispensabile alla popolazione di continuare nell'esercizio dell'uso e la estensione del terreno da cedere in corrispettivo dell'affrancazione sia sufficiente alla popolazione stessa per proseguire in quell'esercizio, si potranno ammettere gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone a favore del proprietario.

Le condizioni del citato art. 9 ricorrono manifestamente nella specie.

La necessità di lasciare terre a disposizione della popolazione lavoratrice deriva dal carattere esclusivamente agricolo delle risorse paesane, le quali, peraltro, non bastano a soddisfare i bisogni degli abitanti. Ciò risulta dalla relazione istruttoria sugli usi civici di Calcata fatto nel 1926, per incarico di quest'ufficio, dall'avv. Ettore Ranieri, nella quale si afferma che i calcatesi non hanno alcuna possibilità di occupazione all'infuori del lavoro dei campi e si mette in evidenza la sproporzione tra il loro numero che oggi ammonta a circa 900 e l'estensione del territorio comunale, che non supera i 741 ettari e che è formato di terreni non sempre sfruttabili ed in parte anche sterili. Di fronte alle 252 famiglie di coltivatori diretti sforniti di terra che esistono in Calcata, è evidente, anche a non tener conto della poca fertilità dei terreni e dello scarso sviluppo della coltura intensiva, l'assoluta insufficienza dei corrispettivi in natura, che possono come sopra assegnarsi alla popolazione. Ed altrettanto insufficiente appare l'intera estensione delle zone cespugliose ed incolte gravate di legnatico per fornire alla popolazione la quantità di combustibile necessaria ai suoi bisogni. Tali insufficienze sono così notevoli che non vale a diminuire o compensarle né la quantità dei terreni di cui l'Università agraria è già in possesso (circa 150 ettari, dei quali quasi un quarto in coltivabili), né il calcolo che possa farsi su eventuali future liquidazioni in confronto di altri proprietari.

E' giusto quindi ammettere l'affrancazione delle terre a favore della popolazione, e all'uopo coordinando le disposizioni degli artt. 9 e 6 del R. decreto 3 agosto 1891, con quelle della Legge del 1927 e del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, il valore del canone dovrà determinarsi sulla media dell'ultimo decennio e dovrà stabilirsi per ciascun fondo medesimo, depurato della quota che spetterebbe all'università agraria a norma dell'art. 5 della Legge del 1927.

L'applicazione del capoverso dell'art. 7 deve naturalmente escludersi per i piccoli terreni dei fratelli Ferrauti fu Pietropaolo, giacché il criterio di liquidazione da applicarsi per essi, giusta quel che sopra si è detto, prevale, secondo lo spirito della Legge e come è chiarito anche dall'art. 12 del regolamento 26 febbraio 1928, su quello stabilito dalla seconda parte dello stesso articolo 7. Si ravvisa poi opportuno escludere ugualmente dall'affrancazione a favore della popolazione il fondo di Valllebotte, comproprietà di Giovanni e Armenio Ferrauti, che è sito tra i terreni che non formano oggetto del presente giudizio.

Osserva che la pronunzia sulle spese va riservata al definitivo, salvo l'obbligo dell'Università agraria di anticipare le spese della perizia, ai sensi dell'art. 39 della legge 16 giugno 1927.

P.Q.M.

Il R. Commissario, in contumacia di Armenio Ferrauti, uditi i procuratori delle altre parti e respinta ogni domanda ed eccezione incompatibile con quanto ora si dispone, statuisce come espresso:

1° Ordina che la liquidazione dell'uso civico di semina con corrisposta esistente a favore della popolazione di Calcata sul terreno denominato Santo Pietro appartenente ai fratelli Alfredo, Candido, Gentilina, Diambra, e Linda Ferrauti fu Pietropaolo, avvenga a norma della prima parte dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e cioè mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica a favore dell'Università agraria di Calcata, in misura corrispondente al valore del diritto.

2° Determina che il compenso da assegnarsi all'Università agraria di Calcata per la liquidazione degli usi civici di semina con corrisposta e di legnatico sui fondi di Giovanni e Armenio Ferrauti sia di un terzo, in valore, per le zone di terreno gravate dal diritto di semina e di un ottavo per quelle gravate dal diritto di legnatico.

3° Conseguentemente, per la liquidazione dell'uso civico di semina corrisposta esistente a favore della popolazione di Calcata sul fondo di Vallebotte, appartenente a Giovanni Ferrauti ed Armenio Ferrauti, assegna all'Università agraria di Calcata una quota del fondo suddetto corrispondente in valore ad un terzo del fondo.

4° In applicazione poi del capoverso dell'art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, ordina che tutti i fondi del solo Giovanni Ferrauti soggetti agli usi civici di semina con corrisposta e di legnatico a favore della popolazione di Calcata passino all'Università agraria, col peso di un annuo canone a favore del proprietario, da determinarsi sulla media dell'ultimo decennio ed in base al valore dei fondi medesimi, ridotto dalla quota come sopra dichiarata di spettanza dell'Università agraria in compenso degli usi civici.

5° Ordina che lo stesso perito ing. Cav. Renato Poggiali, già nominato con la precedente decisione, determini i canoni di cui ai numeri 1° e 4° del presente dispositivo, ed eseguita la stima del fondo di Vallebotte, proprietà di Giovanni e Armenio Ferrauti, ne distacchi la quota assegnata all'Università agraria, redigendo in pianta planimetrica e apponendo i termini divisori.

6° Assegna al perito il termine di giorni novanta dalla notifica di questa sentenza per depositare nella segreteria del Commissariato la sua relazione che sarà giurata nell'atto di deposito.

7° Rimette al definitivo ogni pronunzia sulle spese, facendo però obbligo all'Università agraria di Calcata di anticipare le spese di perizia.

Roma, 20 marzo 1935-XIII

Il R Commissario: P. BARCELLONA